

L'individuazione dell'impresa affidataria

L'art. 89, comma 1, lettera i) del d. lgs. n. 81/2008, contiene la definizione di impresa affidataria, intendendosi per tale l'**impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi**". La norma aggiunge inoltre che **"nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie dei lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione"**.

Rispetto a tale definizione, l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (l'attuale ANAC), con parere reso all'Ance in data 27.7.2010, ha voluto fare alcuni approfondimenti fornendo opportuni chiarimenti in merito alla corretta individuazione dell'impresa affidataria.

Il legislatore ha assegnato all'impresa affidataria l'importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori.

Con riferimento all'individuazione del soggetto preposto a tali compiti, l'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, specifica che **l'impresa affidataria è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente**. Dunque, nel caso in cui l'**aggiudicatario** di un appalto è un **soggetto singolo**, quest'ultimo assumerà anche il ruolo di **"impresa affidataria"** per l'espletamento dei compiti in materia di sicurezza nel cantiere.

Nel caso in cui l'**aggiudicatario** dei lavori è un **"soggetto plurimo"**, tale ultima disposizione ai fini dell'individuazione della figura in argomento, non distingue tra **ATI, consorzi stabili e consorzi ordinari**, ma utilizza un'espressione generica - **consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati**.

Tale indicazione sembra invero riferita a tutti i casi di partecipazione in gara e successiva aggiudicazione di soggetti plurimi. Del resto sembrerebbe contrario alle finalità della norma - tesa evidentemente a garantire la sicurezza dei lavoratori in cantiere - limitarne l'applicazione ai soli consorzi e non anche alle ATI che, svolgono - è evidente - il medesimo ruolo (l'esecuzione di lavori).

Si ritiene, dunque, che il riferimento ai **"consorzi di imprese"**, vada interpretato come estensione della disciplina di cui agli articoli 89-96-97 del D.lgs. n. 81/2008 ai **consorzi - stabili ed ordinari - nonché alle ATI**.

In tali casi, inoltre, la lettera della norma mostra l'intento del legislatore di individuare un **unico soggetto (l'impresa affidataria)** deputato all'espletamento dei compiti in materia di sicurezza in cantiere. Infatti, se il titolare del contratto è un **consorzio**, **l'impresa affidataria è la consorziata assegnataria dei lavori**, individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente; in caso di **pluralità di imprese consorziate** assegnatarie dei lavori, quella indicata **nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, previa accettazione**.

Nel caso di ATI, il ruolo di **"affidataria"** è assunto dall'impresa mandataria.

In caso di **consorzio ordinario**, per il quale non trova applicazione la disciplina del "mandato", **l'individuazione**, a norma dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, è rimessa alla **determinazione del consorzio stesso**.